



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 38 DEL 15/06/2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Provvedimenti in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del D.P.C.M. 11 giugno 2020.

IL SINDACO

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da COVID-19:

- il D.P.C.M. 11 giugno 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*” Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2020, n. 35.
- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 63 del 22 maggio 2020;
- l’ ordinanza del Responsabile del Servizio n. 13 del 26 gennaio 2015, avente ad oggetto: “Regolamentazione della circolazione veicolare per lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì;
- l’ ordinanza del Responsabile del Servizio n. 179 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: “ Mercato dei produttori agricoli del sabato – ordinanza per la limitazione del transito e della sosta;

Preso atto delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato 9, trasmesse in data 11 giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

In attesa di eventuali ed ulteriori disposizioni del Presidente della Giunta regionale del Piemonte in merito al commercio su area pubblica;

Considerato che:

- le linee guida all'allegato 9 alla scheda “**COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA**” (mercati e mercatini degli hobbisti) prevedono che i Comuni devono ... omissis ... *assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale ... omissis ...;*

- l'**area mercatale del sabato** è posizionata su una porzione di Piazza Rey, ben individuata e delimitata, dove si può predisporre sia un controllo all'ingresso che all'uscita e permette un'agevole distanziamento sociale;

- l'**area mercatale del lunedì** è posizionata sulle Piazze 2 Giugno e Rey, dove l'ingresso e l'uscita alle stesse potranno essere individuate e delimitate;

- lo spazio a disposizione in **Piazza Rey**, porzione destinata al settore “produttori agricoli”, mercato del lunedì, non consente di garantire un adeguato distanziamento sociale, in quanto i passaggi per la clientela sono ristretti, pertanto è indispensabile l’individuazione di altra area;

Preso atto:

- delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato 9, trasmesse in data 11 giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di cui al del D.P.C.M. 11 giugno 2020;
- del colloquio intercorso con la Polizia Locale, la quale ha riferito che non sussistono le condizioni per garantire un adeguato distanziamento per i frequentatori del mercato dei produttori agricoli del lunedì in Piazza Rey, in quanto gli spazi di camminamento e di vendita sono molto ristretti, interferiscono fra loro.

Tutto ciò premesso,

SI AUTORIZZA

La prosecuzione del mercato dei produttori agricoli del sabato e del mercato del lunedì alle condizioni previste dal D.P.C.M. 11 giugno 2020 e dell'allegato 9 linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020;

- che i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- divieto di accesso all’area mercatale a coloro che non indossano mascherine facciali;
- che gli esercenti riducano le dimensioni del proprio banco di vendita, in modo da favorire il più possibile distanziamento di almeno un metro tra le persone ed a non favorire gli assembramenti;
- che gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;

SI DISPONE

1. Lo spostamento al mercato settimanale del lunedì dei “produttori agricoli”, in piazza 2 Giugno, lato est, area di scorrimento destinata ai veicoli, adiacenti al muro di cinta.
2. L’assegnazione dei posteggi è effettuata dalla Polizia Locale previo accordo con i produttori agricoli.

ORDINA

1. In occasione dello svolgimento del mercato settimanale del lunedì a decorrere dal 15 giugno 2020, dalle ore 06.00 alle ore 15.00 oltre a quanto previsto dall’ordinanza del Responsabile del Servizio n. 13 del 26 gennaio 2015, divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata, in piazza 2 Giugno, vie laterali di scorrimento, per permettere il posizionamento dei banchi di vendita dei produttori agricoli.
2. Di revocare, per quanto in contrasto con il presente provvedimento, l’ordinanza sindacale n. 28 del 22.05.2020.

SI AVVERTE CHE

qualora venisse riscontrata una disforme gestione da parte degli operatori che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale e delle altre prescrizioni impartite, si procederà a disporre l’immediata sospensione dell’attività degli operatori inottemperanti.

Il presente provvedimento viene adottato fatte salve future ulteriori disposizioni normative regionali e nazionali

SI DISPONE INOLTRE

La comunicazione della presente ordinanza:

1. Alla Prefettura di Torino;

2. Alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile;
3. Al Comando Carabinieri di Vinovo;
4. Alla Polizia Municipale di Vinovo;
5. Alla società addetta alla pulizia dell'area Mercatale
6. Ai rappresentanti del mercato che provvederanno ad avvisare gli operatori del mercato.

RENDE NOTO

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni previste nella presente ordinanza, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n° 33.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate del controllo per l'osservanza della presente ordinanza

AVVISA

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Vinovo (<http://www.comune.vinovo.it/>).

IL SINDACO
GUERRINI Dott. Gianfranco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.